



ATTIVITÀ SPORTIVE, DIDATTICHE e/o FORMATIVE

Il Regolamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche approvato con Delibera C.O.N.I. n. 1574 del 18 luglio 2017, ha confermato che le A.S.D. e S.S.D, devono svolgere **sia attività agonistica che attività didattica** e che l'assenza di uno solo dei requisiti previsti dall'Art.3 comporta la nullità dell'iscrizione. Si tratta di una decisione importante poiché mette fuori dal registro le associazioni che svolgono solo attività sportiva o solo attività didattica.

Delibera C.O.N.I. n. 1574 del 18 luglio 2017, Art. 3 - Requisito per l'iscrizione

Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione

1) L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;
- b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo.
- c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano attività sportiva,

2

Copia Conforme all'originale
CONI Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

ALLEGATO "A"

didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3) quelle che esercitano attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;

d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;

e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;

f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr).

“ATTIVITÀ SPORTIVA” O “ATTIVITÀ DIDATTICA”: LA RIFORMA DELLO SPORT CHIARISCE

Ripercorriamo quanto contemplato dal regolamento Coni (approvato con delibera C.N. CONI 18/7/2017 n. 1574) che prevedeva:

- l'iscrizione nel Registro Coni ove tra i requisiti vi fosse, tra gli altri, lo svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica, nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza (art. 3 co. 1 lett. e);
- la cancellazione dal Registro Coni per la perdita dei requisiti di iscrizione, tra cui lo svolgimento dell'attività sportiva e didattica (art. 6 co. 3 lett. b);
- la sospensione automatica a seguito delle procedure automatiche di controllo, qualora L'A.S.D. o S.S.D. non partecipasse a eventi sportivi, didattici, formativi nella stagione sportiva (allegato A – contenente le specifiche tecniche del programma di gestione del registro).

IL CONI PROROGA LA SANATORIA

Nella seduta del 7 luglio 2021 il Consiglio Nazionale del CONI ha prorogato al 31/12/2021 la valutazione delle **ATTIVITÀ SPORTIVE, DIDATTICHE** e/o **FORMATIVE** svolte dalle A.S.D. e S.S.D. iscritte al Registro CONI. Ha inoltre invitato gli Enti a elaborare le loro definizioni delle rispettive attività che verranno successivamente sottoposte all'approvazione della Giunta e del Consiglio Nazionale.

COME SIAMO MESSI IN FIGB

Nel sito federale viene riportato l'elenco delle **Associazioni**, divise per regione, e l'elenco delle “**Scuole Bridge**”. Questa la situazione:

REGIONI	N. Associazioni	N. Scuole	% Scuole
ABRUZZO	4	2	50%
BASILICATA	1	0	0%
BOLZANO	2	0	0%
CALABRIA	8	4	50%
CAMPANIA	15	5	33%
EMILIA ROMAGNA	22	12	55%
FRIULI VENEZIA GIULIA	7	1	14%
LAZIO	38	15	39%
LIGURIA	12	5	42%
LOMBARDIA	48	17	35%
MARCHE	19	11	58%
MOLISE	1	0	0%
PIEMONTE	19	9	47%
PUGLIA	14	8	57%
SARDEGNA	9	5	56%
SICILIA	15	9+1*	67%
TOSCANA	28	17	61%
TRENTO	4	2	50%
UMBRIA	8	2	25%
VALLE D'AOSTA	1	1	100%
VENETO	23	10	43%
TOTALE	298	137	46%

(*) Circolo Catania Bridge non iscritta come Associazione

Tutte le attuali ASD/SSD bridgistiche sono regolarmente iscritte al Registro Società Sportive del CONI.

NOTA

Vedremo nel 2022 come si comporterà la FIGB per quelle Associazioni che non rispettano i requisiti previsti dalle normative CONI.

Rif.: Una prima sentenza del CONI:

[https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/Decisione_n. 29-2021 Ric. 52-2020 - Armony Line-CONI e altri.pdf](https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/Decisione_n.29-2021_Ric.52-2020_-_Armony_Line-CONI_e_altri.pdf)